

2.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1972.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
D'ALESSIO: Sulle modifiche apportate ad alcuni capitoli del bilancio 1971 del Ministero della difesa (4-00013) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	9	LOMBARDI MAURO SILVANO: Sull'attuale consistenza numerica dei sottufficiali e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e sul preannunciato arruolamento volontario di 12 mila militari di truppa a ferma prolungata (4-00011) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	14
D'ALESSIO: Criteri di selezione e di promozione dei quadri delle forze armate (4-00015) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	10	LOMBARDI MAURO SILVANO: Sulla necessità di rendere pubblica la graduatoria di tutti i concorsi per allievi ufficiali di complemento, allievi sottufficiali e allievi comandanti di squadra (4-00012) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	15
D'ALESSIO: Sul fondamento giuridico e sulla procedura per la concessione del nulla osta di segretezza a ditte e industrie fornitrici di beni e servizi alle forze armate (4-00081) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	11	MACCHIAVELLI: Sul pagamento dell'IGE per l'importazione di medicinali destinati ai medici come campioni gratuiti (4-00375) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	15
D'ALESSIO: Sulla competenza dei direttori generali del Ministero della difesa nella decisione dei ricorsi gerarchici del personale militare (4-00582) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	11	ROBERTI: Per l'assunzione dei lavoratori del magazzino carta da parte della CRI (4-00186) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i>)	16
D'ALESSIO: Sulla predisposizione del nuovo regolamento delle carceri militari (4-00612) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	12	TRIPODI GIROLAMO: Per la concessione dell'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio agli ex combattenti: Rocco Francone, Rocco Canturi, Alfonso Bruno Rao, Domenico Galluzzo, Diego Spanò, residenti in provincia di Reggio Calabria (4-00105) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	16
FERRI MARIO: Sull'esclusione delle imprese agricole dal provvedimento di esenzione dall'IGE per l'acquisto di beni strumentali (4-00307) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i>)	12	VILLA: Benefici combattentistici a militari fruanti di condono disciplinare (4-00057) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	17
JACAZZI: Sul ritardo del consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto nel comunicare alle direzioni provinciali del tesoro i nominativi degli aventi diritto all'assegno vitalizio (4-00053) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	13		
LOMBARDI MAURO SILVANO: Validità delle attuali disposizioni relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente di ufficiali e sottufficiali, e necessità di unificare tali limiti per tutte le armi ed i servizi (4-00009) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	13		

D'ALESSIO, BOLDRINI E MALAGUGINI.
— *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali e quante modifiche sono state apportate con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro della difesa (articolo 92

della legge di bilancio) alla ripartizione tra i capitoli:

n. 3501, patto atlantico-Nato, previsione 1971, miliardi 6;

n. 3502, CAMEN, previsione 1971, miliardi 12,379;

n. 3503, difesa aerea, previsione 1971, miliardi 1,575;

n. 3504, materiali esercito, previsione 1971, miliardi 44,032;

n. 3505, materiali marina, previsione 1971, miliardi 10,133;

n. 3506, materiali aeronautica, previsione 1971, miliardi 6,783;

n. 4501, potenziamento arma carabinieri, previsione 1971, miliardi 6,200, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1971, per la somma complessiva di miliardi 87,183 autorizzata dall'articolo 90 della legge di bilancio. (4-00013)

RISPOSTA. — Nell'esercizio finanziario 1971 sono state attuate le seguenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli in questione:

Capitolo 3501 - infrastrutture, + lire 178.127.000;

Capitolo 3502 - studi, esperienze, ecc. + lire 593.971.250;

Capitolo 3503 - spese per la difesa aerea - lire 178.127.000;

Capitolo 3504 - materiali e infrastrutture esercito + lire 706.028.750;

Capitolo 4501 - potenziamento arma carabinieri - lire 1.300.000.000.

Dette variazioni sono connesse a modifiche che si sono rese necessarie nell'attuazione dei programmi militari.

Il Ministro: TANASSI.

D'ALESSIO, BOLDRINI, LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda fornire notizie in merito ai criteri di selezione e di promozione dei quadri delle forze armate considerato che in diversi casi è risultata una inammissibile preferenza a favore di ufficiali che hanno militato nelle formazioni della Repubblica sociale con gradi già relativamente elevati.

Risulta inoltre che alcuni dei predetti ufficiali occupano dei posti-chiave, sia presso il gabinetto del ministro e lo stato maggiore dell'esercito, sia presso la delegazione italiana alla NATO di Bruxelles.

Verso questi ufficiali si sarebbero inoltre rivolte le particolari cure del ministro Tanassi che li avrebbe appoggiati presso le commissioni di valutazione per l'avanzamento, gratificandoli, inoltre, di encomi da iscriversi sui documenti personali e avrebbe loro elargito particolari indennità pecuniarie.

Per sapere perciò se corrisponda al vero che tale atteggiamento sarebbe stato tenuto nei riguardi di un generale di brigata aerea in servizio presso la NATO, e nei confronti di un maggior generale in servizio presso lo stesso gabinetto del ministro.

Per conoscere quindi come tutto questo si possa conciliare con i valori della Resistenza e con il dettato costituzionale. (4-00015)

RISPOSTA. — Il comportamento degli ufficiali comunque compromessi con la Repubblica sociale italiana fu a suo tempo attentamente vagliato e sulla ulteriore permanenza in servizio di detti ufficiali, per altro a quell'epoca giovanissimi e quindi ai gradi iniziali, nulla può essere eccepito.

È parimenti normale che alcuni di essi possano aver progredito nella carriera, perché ritenuti meritevoli, a giudizio delle autorità preposte alle valutazioni, in base al complesso delle doti e dei requisiti di cui alle particolari norme della legge di avanzamento.

Si conclude comunque che presso il gabinetto del ministro, lo stato maggiore esercito e la delegazione italiana alla NATO di Bruxelles, occupino posti chiave « ufficiali che hanno militato nelle formazioni della Repubblica sociale con gradi già relativamente elevati ».

Per quanto ha tratto alla elargizione di particolari indennità pecuniarie e alla attribuzione di encomi, si fa presente che nessuna particolare indennità è stata dal Ministro *pro tempore* a chiunque corrisposta, all'infuori dei normali emolumenti previsti per il personale interessato.

Relativamente agli encomi, si sottolinea che di tali riconoscimenti ebbero a beneficiare tutti quegli elementi - militari e civili - che dallo stesso ministro *pro tempore* ne furono ritenuti pienamente meritevoli.

Per le suesposte considerazioni, non si vede da quali atti o fatti possano essere stati disattesi i valori della resistenza ed il dettato della Costituzione, dei quali, come è ben noto, le forze armate hanno in ogni circostanza dato sicura prova di essere leali custodi.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

D'ALESSIO E LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e di grazia e giustizia.* — Per conoscere su quali basi giuridiche è stata instaurata la prassi per la concessione del nulla osta di segretezza a ditte e industrie fornitrici di beni e servizi alle forze armate, requisito indispensabile per instaurare e concludere positivamente trattative commerciali.

Per conoscere quali sono le disposizioni aventi valore di legge che disciplinano la concessione del nulla osta di segretezza; che attribuiscono questa facoltà all'ufficio USI del SID, all'ufficio coordinamento commesse e PA del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, al terzo reparto dell'ufficio centrale per gli allestimenti militari del Ministero della difesa; che fissano l'obbligo di rifiutare di far conoscere agli interessati il provvedimento istitutivo del NOS, i criteri in base ai quali devono essere richieste le varie categorie di NOS e i requisiti necessari per ottenerlo.

Per conoscere quali mezzi di impugnazione sono possibili per l'interessato di fronte all'eventuale esito negativo della procedura NOS e quali provvedimenti si intendono adottare per regolare con norme adeguate la materia in questione sottraendola così all'arbitrio degli uffici e in particolare alla inammissibile e inqualificabile discriminazione operata secondo l'orientamento politico dei richiedenti e dei familiari di essi. (4-00081)

RISPOSTA. — La tutela del segreto militare impone, secondo il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, di accertare l'affidabilità delle imprese che assumono commesse il cui espletamento comporti la conoscenza di notizie segrete, comprese quelle pertinenti a Stati alleati.

In materia vengono seguite le procedure elaborate in sede NATO, sulla base degli impegni assunti con l'adesione alla alleanza.

L'accertamento dell'affidabilità di conservare il segreto, per la quale si prendono a riferimento solo dati obiettivi (quali i precedenti penali delle persone e la loro condotta morale e civile; l'idoneità dei mezzi di custodia e delle altre misure di sicurezza esterna), non ha riflessi al di fuori del campo della salvaguardia del segreto militare, non

tocca quindi diritti o interessi protetti, tutelabili in sede amministrativa o giurisdizionale.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

D'ALESSIO, LIZZERO, NAHOUM E TESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere, dato che nessuna risposta è stata fornita alla interrogazione n. 4-17207 della passata legislatura, e considerata la necessità di consentire ai militari la più ampia possibilità di tutela dei propri interessi e di difesa dei propri diritti nei confronti dell'amministrazione, se tra le facoltà dei direttori generali del Ministero della difesa vi sia quella di decidere i ricorsi gerarchici proposti avverso provvedimenti da essi stessi emanati, nonostante che tali attribuzioni non siano comprese nei decreti ministeriali concernenti la costituzione e l'ordinamento delle direzioni generali e che il regolamento di disciplina obblighi ad inoltrare, ai legittimi destinatari, i reclami dei militari; se in caso affermativo e allo scopo di rendere effettivo ed efficace il controllo in merito ai provvedimenti impugnati, ritengano che tale potere decisionale debba essere direttamente esercitato dal Ministro.

Per conoscere le ragioni che hanno portato ad omettere, tra le attribuzioni — che con il decreto ministeriale 15 settembre 1966, n. 460, sono state dettagliatamente delegate alla direzione generale ufficiali dell'esercito — quelle dell'ammissione all'esperimento pratico di stato maggiore e del conferimento delle 280 cariche di stato maggiore (decreto del Capo provvisorio dello Stato 1947/1799), assorbite — illegittimamente si deve ritenere — dallo stato maggiore dell'esercito.

Per sapere infine se si intenda disporre che i provvedimenti amministrativi definitivi adottati nei confronti dei dipendenti della difesa siano comunicati agli interessati in modo da consentire l'esercizio del diritto di impugnazione. (4-00582)

RISPOSTA. — La interrogazione ripropone sostanzialmente la n. 4-17207 presentata nella passata legislatura dai deputati Fasoli e Pietrobono, cui è stata fornita risposta in data 30 aprile 1971.

Si è fatto presente che gli atti emanati dai direttori generali per competenza propria o, su delega, con la formula « per il Mini-

stro » sono atti definitivi, come tali non suscettibili di ricorsi in via gerarchica. Non può, quindi, verificarsi che i direttori generali decidano ricorsi gerarchici avverso provvedimenti da essi stessi emanati.

Quanto alle attribuzioni relative all'ammissione degli ufficiali all'esperimento pratico e al conferimento delle cariche di Stato maggiore di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799 — attribuzioni che secondo gli interroganti sarebbero state illegittimamente assorbite dallo Stato maggiore dell'esercito — si è precisato che:

la procedura per l'ammissione all'esperimento pratico è stabilita dal regolamento per la scuola di guerra (decisione favorevole del Ministro per la difesa, su proposta del capo di Stato maggiore dell'esercito e sentito il parere dell'apposita commissione di Stato maggiore) che non appare in contrasto con alcuna disposizione di legge;

le norme del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato prescrivono che gli incarichi di Stato maggiore siano affidati agli ufficiali in possesso di determinati requisiti i quali vengono accertati dalla commissione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 12 aprile 1946, n. 605, composta come stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 277. I membri della commissione vengono regolarmente nominati con decreto interministeriale registrato alla Corte dei conti;

l'idoneità alle speciali cariche o la cessazione da tale idoneità viene partecipata, ai sensi dell'articolo 7 del menzionato decreto n. 1799, dalla Segreteria della suddetta commissione all'ufficiale interessato e alla direzione generale ufficiali esercito, che provvede a tutti i necessari adempimenti (trascrizione sui documenti personali, nomine alle speciali cariche, ecc.).

In ordine alla comunicazione dei provvedimenti definitivi adottati dalla difesa nei confronti dei propri dipendenti è stato chiarito che tali provvedimenti sono di norma portati a conoscenza degli interessati con comunicazioni dirette, ovvero mediante pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*. In ogni caso i destinatari non sono mai privati del diritto di impugnare i predetti provvedimenti in quanto degli stessi, al fine della proposizione dei gravami, è sufficiente si sia avuta comunque conoscenza. Anche l'eventuale inerzia dell'amministrazione nelle attività dovute

può essere rimossa con istanza di diffida a provvedere, la quale apre la strada alle impugnative da parte degli interessati.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa* — Per sapere se la commissione ministeriale incaricata di elaborare lo schema del nuovo regolamento delle carceri militari ha concluso i propri lavori e quali sono, in caso affermativo, gli elementi essenziali di questa proposta innovativa tenuto conto dei principi democratici fissati dalla Costituzione.

(4-00612)

RISPOSTA. — La Commissione incaricata di procedere alla revisione del regolamento sugli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e successive modificazioni, ha ultimato i lavori.

Gli elaborati della Commissione ed i punti di vista manifestati in merito dagli altri dicasteri interessati e dagli organi consultivi militari formano attualmente oggetto di esame.

Il Ministro: TANASSI.

FERRI MARIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere — premesso che l'articolo 5 del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, che prevede l'esenzione dell'IGE per l'acquisto di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio dell'impresa, ha limitato il beneficio dell'esenzione alle imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, cioè esercenti attività industriali e commerciali escludendo dal beneficio medesimo la larga fascia degli imprenditori agricoli;

tenuto conto che tale omissione assume particolare rilievo ove si ponga mente al fatto che:

a) la categoria agricola costituisce una delle strutture portanti del sistema economico produttivo e che il decreto-legge stesso è improntato al criterio del rilancio dell'economia;

b) più che in qualsiasi altro tipo di attività produttiva possono identificarsi e riscontrarsi la « attinenza » e la « destinazione » e quindi la strumentalità del bene di cui all'articolo 5 di nuova produzione per l'esercizio dell'impresa e quindi esentabile (esempio: un trattore, un impianto di irrigazione

non possono essere destinati che ad una attività esclusivamente agricola a differenza di un automezzo che può servire ad usi privati sebbene intestato ad una impresa) — un sollecito intervento affinché estendendo tali benefici anche alle imprese agricole, si impedisca un'ulteriore sperequazione di trattamento a tutto danno di un settore già fortemente provato e che verrebbe a sostenere oneri a favore di chi produce materie prime e prodotti lavorati per l'agricoltura, con tutto danno di altri imprenditori impegnati in detto settore. (4-00307)

RISPOSTA. — Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, nel testo modificato dalla Camera dei deputati e successivamente approvato nella medesima formulazione dall'altro ramo del Parlamento, risolve in maniera positiva e puntuale la questione posta dalla interrogazione.

Consenziente il Governo, la commissione speciale ha infatti introdotto un emendamento aggiuntivo all'articolo 5 del provvedimento, che le due Assemblee hanno poi definitivamente approvato, in cui si stabilisce che « le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3 e 4, relativamente alle attività indicate dall'articolo 2195, n. 1, del codice civile, e nell'articolo 5, si intendono applicate anche alle imprese artigiane ed estese alle imprese agricole per gli atti che rientrano nell'attività esercitata ».

Il Ministro: VALSECCHI.

JACAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi il Consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto, quando accoglie le domande degli ex combattenti delle guerre 1915-18 e precedenti, impiega moltissimo tempo per comunicare alle direzioni provinciali del tesoro i nominativi di coloro ai quali spetta la concessione dell'assegno vitalizio previsto dalla legge n. 263, del 1968. È irraguardoso (nonché palesamente sarcastico) comunicare a tanti benemeriti vecchi combattenti che « in pari data la sua domanda viene inoltrata alla competente direzione provinciale del tesoro per gli ulteriori incombeni relativi alla concessione dell'assegno vitalizio », quando ciò non risponde assolutamente a verità.

Tanto per citare un esempio, alla direzione provinciale del tesoro di Caserta non

sono ancora stati comunicati i nominativi di coloro che hanno ricevuto avviso di accoglimento della loro domanda da circa sei mesi a questa parte. (4-00053)

RISPOSTA. — Nel sistema organizzativo predisposto dalla difesa, di intesa col Ministero del tesoro, per la trattazione delle pratiche dell'Ordine di Vittorio Veneto è previsto che le domande di assegno vitalizio siano trasmesse alle competenti direzioni provinciali del tesoro unitamente a tutti i documenti necessari per la concessione dell'assegno. Tali documenti sono compilati a mezzo di elaborati elettronici e, malgrado ogni cura posta nello svolgimento del lavoro, avviene spesso che il loro inoltro al Tesoro non possa essere effettuato contemporaneamente alla comunicazione all'interessato concernente l'avvenuto conferimento dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto.

Trattasi, comunque, di brevi ritardi, causati dal sistema meccanografico adoperato che, per altro, consente di evitare altri ritardi che sarebbero stati ben più lunghi.

Quanto agli ex combattenti residenti nella provincia di Caserta, la documentazione relativa a tutti coloro, che hanno chiesto l'assegno e ai quali è stata concessa l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è stata già da tempo inviata alla direzione provinciale del tesoro di quella città.

Il Ministro: TANASSI.

LOMBARDI MAURO SILVANO E D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il pensiero del Ministro in merito alle disposizioni che fissano i limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali e dei sottufficiali e, in particolare, sulla validità attuale di tali disposizioni in rapporto ai profondi mutamenti intervenuti nella organizzazione militare per effetto, sia del rapporto tecnologico, sia delle integrazioni delle forze.

Per sapere se siano allo studio o siano stati già elaborati — nel quadro della necessaria revisione di tutta la disciplina dello avanzamento — i criteri per procedere al riordinamento di questa materia tenuto presente che, per quanto riguarda gli ufficiali, il generale di Corpo d'armata cessa dal servizio a 63 anni, il generale di divisione, se è dei carabinieri, cessa dal servizio a 64 anni, se è dei servizi a 65 anni; il generale di brigata

se è della fanteria a 58 anni, se è dei carabinieri a 62 anni, se è dei servizi a 63 anni e così di seguito sino al tenente, i cui limiti di età sono rispettivamente di 48 anni per la fanteria, di 50 per i carabinieri, di 50 per i servizi e di 52 per il ruolo speciale unico, e tenuto presente inoltre che, per quanto riguarda i sottufficiali, siamo di fronte alle seguenti sperequazioni: maresciallo maggiore dei carabinieri e della guardia di finanza, 59 anni, della fanteria, 56 anni, dei servizi, 56 anni; brigadiere dei carabinieri e della guardia di finanza 54 anni, sergente delle armi e dei servizi, 56 anni, sottufficiali del ruolo speciale, 61 anni.

Gli interroganti, nel richiamare le nuove concezioni tattiche e strategiche circa la necessità di tendere alla costituzione di complessi di non elevato livello organico, pluriarma e pluriservizi, osservano che vengono a cadere quelle disparità di trattamento e di impiego, tra militari di armi e servizi diversi, tuttora in vigore e che si rende necessario di non continuare sulla strada dei parziali ritocchi degli attuali limiti di età non solo per non creare ulteriori sperequazioni, ma per realizzare al più presto una soluzione generale della intera questione. (4-00009)

RISPOSTA. — I limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali e sottufficiali sono in funzione delle diverse esigenze d'impiego delle singole Forze armate e degli specifici compiti che i predetti militari, nell'ambito di ciascuna Forza armata, sono destinati a svolgere.

La differenziazione dei predetti limiti - rilevata dagli interroganti - tra armi combattenti e corpi non combattenti e servizi, e talvolta anche tra le stesse armi, ha quindi una sostanziale ragione d'essere, che non può ritenersi superata dal progresso tecnologico, poiché tale progresso porta semmai ad accentuare la necessità di impiegare personale nel pieno vigore fisico e intellettuale in quei settori ove è più frequente l'uso dei nuovi mezzi.

Il Ministro: TANASSI.

LOMBARDI MAURO SILVANO, MALAGUGINI E D'ALESSIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere quanti sono alla data odierna i sergenti, i graduati ed i militari di truppa dell'esercito in ferma vo-

lontaria e in rafferma reclutati a norma dell'articolo 100 della legge 30 aprile 1971, n. 206 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971) e dell'articolo 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Per conoscere, tenute presenti queste risultanze, come si giustifica l'arruolamento volontario di 12 mila militari di truppa a ferma prolungata preannunciato con circolare ministeriale e da effettuarsi nella misura di 4 mila unità per ogni contingente di leva 1972.

Per sapere come mai l'esercito italiano, che può disporre di un gettito di leva di circa 400 mila giovani, non sia in grado di coprire il modesto numero di « incarichi pregiati » necessari al suo funzionamento, tanto da richiedere il ricorso alla ferma volontaria, oltre tutto assai più costosa, e se ciò sia da porre in relazione con il perpetuarsi di una inammissibile e incostituzionale discriminazione politica che, emarginando circa il 40 per cento dei giovani avviati alle armi, inaridisce le fonti di reclutamento e sperpera, arrecando alla nazione incalcolabili danni morali e materiali, un ricco e positivo patrimonio di energie.

Per conoscere, infine, se i provvedimenti di arruolamento del personale in ferma volontaria e in rafferma attuati a norma delle vigenti leggi, hanno ottenuto la registrazione presso la Corte dei conti e se da tale organo sono stati mossi rilievi in ordine al numero complessivo degli arruolamenti in riferimento alla forma organica fissata con legge di bilancio. (4-00011)

RISPOSTA. — I sergenti e i graduati e militari di truppa dell'esercito in ferma volontaria e rafferma attualmente alle armi sono rispettivamente 5.426 e 1.351, a fronte del contingente di 7 mila per i primi e 17 mila per i secondi, autorizzato dalla legge di bilancio citata.

L'arruolamento di militari di truppa a più lunga ferma rispetto a quella di leva è da porre in relazione alla necessità di soddisfare esigenze di personale specializzato, la cui preparazione richiede una maggiore durata di addestramento per cui il normale servizio di leva sarebbe del tutto insufficiente per un proficuo impiego del personale stesso presso i reparti operativi.

Il numero dei giovani effettivamente incorporato nell'esercito per ciascuna classe di leva non supera in media il 40 per cento del

gettito di circa 400 mila unità indicate dagli interroganti, incidendo su tale entità gli espatri, le dispense nonché i ritardi per motivi di studio o per altre cause.

I provvedimenti di arruolamento del personale a ferma o rafferma non abbisognano di preventive registrazioni alla Corte dei conti.

L'organo di controllo verifica per altro in sede di consuntivo se la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa in ferma volontaria è mantenuta nei limiti del contingente fissato dalla legge di bilancio.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

LOMBARDI MAURO SILVANO, TAGLIA-FERRI E D'ALESSIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quali disposizioni le competenti direzioni generali del Ministero della difesa non provvedono a rendere pubblica la graduatoria di tutti i concorsi che si svolgono periodicamente per allievi ufficiali di complemento, allievi sottufficiali e allievi comandanti di squadra e perché, per i non ammessi, non si specificano motivi.

Se si ritenga di eliminare con tempestive disposizioni, da inserire anche nei bandi di concorso, sia per il reclutamento in servizio permanente e sia per quello di complemento, tale deliberata carenza la quale tende a sottrarre al sindacato della giurisdizione amministrativa tutte le esclusioni certamente dovute non a mancanza di titoli, ma alle illegittime e incostituzionali informazioni che sono elemento discriminante per l'ammissione ai corsi e che riguardano gli orientamenti politici del reclutamento e dei suoi familiari.

Per conoscere se si intendano promuovere provvedimenti anche nei confronti di coloro che attuando tali discriminazioni tendono a realizzare una struttura delle forze armate in contrasto con l'articolo 52 della Costituzione e basata non sui principi democratici, ma esclusivamente sull'arbitrio personale degli informatori e di coloro che utilizzano le informazioni.

Per sapere infine quante volte il Ministro della difesa ha fatto uso del potere discrezionale dell'esclusione dai concorsi per ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa, attribuitagli dalla legge per motivi politici e se sia vero che tale potere discrezionale sia illegittimamente e arbitrariamente utilizzato dai direttori generali competenti all'insaputa dello stesso ministro. (4-00012)

RISPOSTA. — L'ammissione dei giovani ai corsi allievi ufficiali di complemento, allievi sottufficiali e allievi comandanti di squadra non è preceduta dalla pubblicazione di graduatorie, in quanto tale ammissione non è soggetta all'osservanza delle modalità prescritte per i pubblici concorsi che, come noto, precludono all'accesso ad un impiego stabile.

Con la partecipazione ai predetti corsi i giovani assolvono, infatti, sia pure con un diverso *status*, gli obblighi del servizio militare di leva o, come nel caso degli allievi sottufficiali, si vincolano alla prestazione volontaria di un servizio limitato nel tempo. Essi, perciò, non sostengono alcun esame preliminare, ma vengono selezionati sulla base di accertamenti fisico-psico-attitudinali per l'assegnazione degli stessi alle singole categorie e specialità nei limiti delle esigenze organiche. Per i reclutamenti nel servizio permanente ci si attiene, invece, ad ogni adempimento relativo ai pubblici concorsi.

Nessuna esclusione dai cennati corsi è stata mai effettuata in seguito a considerazioni d'ordine politico.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

MACCHIAVELLI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che il Ministero delle finanze avrebbe disposto che, per l'importazione di specialità medicinali da destinarsi ai medici in campioni gratuiti, previo confezionamento in Italia, l'imposta generale sull'entrata dovrebbe essere corrisposta nella misura del 5,20 per cento sul prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, mentre per detti campioni, se importati confezionati, l'imposta medesima sarebbe dovuta nell'indicata misura sull'importo della fattura estera.

Se ritengano che la surriferita disposizione ministeriale, rendendo preferibile per le ditte interessate l'importazione dei prodotti in parola già confezionati, si rifletta negativamente sull'impiego di manodopera negli stabilimenti italiani di confezionamento. Se ritengano, quindi, opportuno estendere all'importazione dei prodotti sfusi, da destinarsi a campioni gratuiti, il regime previsto per quelli confezionati. (4-00375)

RISPOSTA. — La situazione inerente alla questione posta, è in sostanza diversa da quella che emerge dalla interrogazione.

Si chiarisce infatti che con l'articolo 26 - ultimo comma - del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, n. 32855 venne disposto che per l'importazione di campioni di specialità medicinali, in confezioni uguali a quelle apprestate per la vendita al pubblico, effettuate dalle organizzazioni commerciali, industriali o ausiliarie delle case estere, per la cessione gratuita ai medici, l'IGE, nella misura del 5,20 per cento, va liquidata in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto.

Con recente risoluzione dell'8 febbraio 1972 è stato, poi, precisato che anche per l'importazione di specialità medicinali sfuse destinate, previo confezionamento, alla cessione gratuita ai medici, l'IGE va assolta sul prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato.

Pertanto, con detta risoluzione è stato esteso ai prodotti sfusi destinati alla cessione gratuita ai medici il medesimo trattamento tributario, nei riflessi dell'IGE, espressamente previsto nel cennato articolo 26 per i prodotti confezionati.

Per l'importazione dei campioni gratuiti in confezioni diverse da quelle apprestate per la vendita al pubblico, il citato articolo 26 - ultimo comma - stabilisce invece che l'IGE deve essere corrisposta, sempre nella misura del 5,20 per cento, sull'importo della fattura estera, maggiorato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Tale deroga si è resa necessaria ed inevitabile in quanto, per le specialità medicinali diverse da quelle apprestate per la vendita al pubblico non esiste un prezzo di vendita al consumatore nello Stato. Al fine quindi di liquidare il tributo sulla entrata dovuto per la loro importazione, si è dovuto fare riferimento all'importo della fattura estera.

Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.

ROBERTI, PAZZAGLIA, RAUTI, CASSANO E DE VIDOVICH. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della Croce rossa italiana, che, sino ad oggi, non ha provveduto all'assunzione dei lavoratori del magazzino Carta i quali, pur avendo vinto una causa presso la V sezione lavoro del tribunale di Roma, sono stati costretti ad occupare il magazzino stesso per indurre la Croce rossa italiana al rispetto di quanto deciso dalla magistratura, situazione questa che ha determinato uno stato di grave e preoccupante tensione.

(4-00186)

RISPOSTA. — Com'è noto, con sentenza, omessa in data 10 dicembre 1971, il tribunale di Roma, sezione lavoro, ha dichiarato che tra la Croce rossa italiana e gli operai della cooperativa Carovana Ostiense era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, essendosi provveduto da parte dei detti operai, per vario tempo, alla raccolta della carta da macero per conto della Croce rossa italiana.

Sulla base di tale sentenza, che, per altro, non è ancora passata in giudicato avendo la Croce rossa italiana interposto appello, gli operai suddetti hanno chiesto di essere assunti alle dipendenze dell'ente sopraccitato, occupandone per protesta il magazzino carta.

In relazione a quanto sopra, questo Ministero, nel mese di giugno 1972, dispose una ispezione dalla quale è emerso che « i rapporti economici hanno sempre interessato da una parte la Croce rossa italiana e dall'altra la Cooperativa, la quale fatturava regolarmente le prestazioni di servizio e provvedeva in proprio all'assicurazione del personale dipendente ».

Tenuto conto di queste risultanze sembra opportuno attendere la definitiva pronuncia della magistratura.

Il Ministro della sanità: GASPARI.

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre la immediata e positiva conclusione dell'istruttoria delle domande relative alla richiesta dei benefici previsti a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti avanzata da oltre tre anni da: Francone Rocco, nato a Polistena (Reggio Calabria) il 18 agosto 1892; Canturi Rocco, nato a Bianco (Reggio Calabria) il 12 maggio 1897; Rao Bruno Alfonso, nato a Polistena (Reggio Calabria) il 16 febbraio 1899; Galluzzo Domenico, nato a Siderno (Reggio Calabria) il 26 maggio 1895; Spanò Diego, nato a Sant'Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria) il 14 febbraio 1898, per il quale sono stati forniti i documenti attestanti la propria buona condotta civile e morale.

Si fa presente che gli elencati ex combattenti versano in condizioni di particolare disagio economico, per cui l'assegno vitalizio rappresenta un minimo indispensabile di sostentamento.

(4-00105)

RISPOSTA. — Agli ex combattenti Rocco Francone e Rocco Canturi sono state concesse la medaglia ricordo in oro e l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto; il primo non risulta abbia chiesto la concessione dell'assegno vitalizio, mentre il secondo è già in godimento dell'assegno stesso.

Le pratiche dei signori Bruno Alfonso Rao e Domenico Galluzzo non sono state ancora definite in quanto dagli atti matricolari in possesso dell'amministrazione e dagli elementi forniti dagli stessi interessati non è stato possibile accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263. Allo scopo di accelerare al massimo la definizione di dette pratiche, gli interessati sono stati invitati a comunicare ulteriori notizie sul servizio militare prestato.

Nei riguardi di Diego Spanò sono emersi precedenti penali, che non consentono di provvedere alla concessione dell'onorificenza richiesta.

Il Ministro: TANASSI.

VILLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire affinché i competenti uffici ministeriali, sia centrali sia periferici, applichino integralmente la legge 18 marzo 1968, n. 250, secondo i criteri interpretativi generali fissati con il relativo foglio di ordini ministeriali del 15 luglio 1969.

Tale documento, richiamandosi al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 250, dettava disposizioni concernenti:

a) la totale eliminazione o la cancellazione completa di qualsiasi annotazione o riferimento relativi alle sanzioni condonate, anche nei documenti matricolari o caratteristici dei militari di tutte le categorie in servizio o in congedo (punto 3);

b) l'eliminazione « per l'avvenire » degli effetti delle sanzioni disciplinari condonate, fermi restando quelli conseguenti alla sanzione già inflitta, che risultino « esauriti o consumati alla data di entrata in vigore della legge (punto 5).

Poiché a tali legittime precisazioni aventi palese carattere pregiudiziale fanno immediatamente seguito le parole: « Sono, "quindi" da, escludere il riconoscimento di benefici di guerra... », è da ritenersi secondo logica che la esclusione riguardi unicamente i benefici che dovessero risultare « esauriti o consumati alla data di entrata in vigore della legge ».

Altrimenti, l'eliminazione « per l'avvenire » degli effetti delle sanzioni disciplinari condonate ai sensi della legge del 1968, n. 250, assumerebbe un carattere discriminatorio che non trova riscontro nella *ratio* della legge stessa, la quale non ammette distinzioni limitative né eccezionali preclusioni.

L'interrogante fa inoltre presente che, per altro, la disposta eliminazione e cancellazione totale delle annotazioni e dei riferimenti alle sanzioni (caratterizzante la eccezionale portata della legge n. 250 in rapporto ad altri provvedimenti attinenti all'istituto del condono), comporta automaticamente la decadenza e quindi la nullità giuridica di ogni motivazione necessaria a legittimare, ai sensi delle leggi vigenti in materia, la eventuale esclusione dai benefici spettanti agli ex combattenti.

Risulta invece che numerosi distretti militari, pure eliminando qualsiasi annotazione o riferimento relativi alla sanzione condonata, mantengono nei documenti matricolari degli interessati la esclusione dall'ammissione a fruire dei benefici spettanti agli ex combattenti eventualmente connessa alle preesistenti sanzioni disciplinari, pure venendosi a trovare nella impossibilità di sostenere *de iure* la legittimità della esclusione medesima.

(4-00057)

RISPOSTA. — L'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 - sulla concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale - esclude dall'ammissione a tali benefici i militari che, in sede di discriminazione, abbiano riportato sanzioni disciplinari per il comportamento tenuto all'atto e dopo l'armistizio.

Poiché il divieto posto dal predetto articolo è in relazione a punizioni già condonate con il precedente decreto legislativo 24 febbraio 1946, n. 10, sulle stesse non può esplicare efficacia il successivo condono previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 250.

La circostanza, infatti, che il cennato articolo 11 del decreto legislativo n. 137 del 1948 abbia escluso la concessione dei benefici combattentistici in dipendenza di sanzioni disciplinari già condonate, sta a significare che l'esclusione medesima è da intendersi riferita non alla sanzione inflitta, bensì al fatto o comportamento che l'ha determinata.

Il Ministro: TANASSI.